

ART. 9

Contro eventuali irregolarità commesse in sede di elezioni, ogni elettore potrà presentare ricorso scritto documentato entro il termine di cinque giorni dalla emanazione dei risultati al Comitato Elettorale ed alla Presidenza Nazionale.

A giudizio della Presidenza può essere sospesa la validità delle decisioni del Comitato Elettorale.

Comunque la Presidenza Nazionale giudica i ricorsi non oltre il 10° giorno dalla data della loro presentazione ed invita il Comitato Elettorale a dare le comunicazioni dovute alla categoria. In caso di invalidazione le operazioni elettorali dovranno essere ripetute entro il 25° giorno dalla data di comunicazione delle decisioni della Presidenza al Comitato Elettorale.

Nel frattempo il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per la normale amministrazione.